



CODICE CIVILE

Art. 1653 c.c.

Sostituzione del locatore all'affittuario

Qualora, per mancanza di mezzi dell'affittuario, si verificano nella coltivazione deficienze tali che possano compromettere il raccolto, il locatore, dopo averne dato preavviso all'affittuario, può sostituirsi a lui nell'esecuzione dei lavori necessari e urgenti, salvo il diritto di prelevare sul raccolto le spese erogate, e senza pregiudizio dell'applicabilità dell'art. 1618.

Versione in vigore dal 4 aprile 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 9 marzo 1971 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice civile
Estremi	Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
Libro	Quarto — Delle obbligazioni
Titolo	III — Dei singoli contratti
Capo	VI — Della locazione
Sezione	III — Dell'affitto
Paragrafo	3 — Dell'affitto a coltivatore diretto
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-civile/art-1653-sostituzione-del-locatore-all-affittuario/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it